

§ 1 – NOME, SEDE, ESERCIZIO ANNUALE

- 1) L'associazione, costituita con la denominazione "Associazione dei Restauratori e Conservatori dell'Alto Adige", in seguito anche denominata "ARCA", ed è iscritta nel registro delle associazioni.
- 2) L'associazione ha sede a Bolzano, Piazza Walther n. 3. Con deliberazione del consiglio direttivo, la sede può essere trasferita all'interno della Provincia di Bolzano.
- 3) L'esercizio annuale associativo corrisponde all'anno solare.

§ 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) L'associazione persegue i propri scopi senza fine di lucro e indipendentemente da considerazioni politiche, linguistiche ed etniche.
- 2) L'ARCA si prefigge lo scopo di sviluppare e promuovere la professione del restauratore e conservatore dei beni culturali a livello pratico, scientifico e culturale. L'associazione si orienta alla Carta 87 nazionale e alle sue nuove norme sulla conservazione ed il restauro; intende salvaguardare e conservare il patrimonio culturale sottoposto alla tutela storico-artistica, e di essa meritevole, attraverso interventi di ripristino e mantenimento, ritenuti idonei in base ai principi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale in materia di tutela dei beni storico-artistici favorendo, inoltre, la collaborazione di tutte le persone e di tutti gli uffici interessati alla tutela di tali beni artistici e curando i contatti con associazioni analoghe.
- 3) A tale scopo, l'ARCA s'impegna:

3.1) a promuovere la conservazione ed il restauro dei beni culturali;

3.2) a promuovere ed a sviluppare un elevato livello di formazione, di ricerca e di pratica del restauro, in sintonia con la definizione del profilo del restauratore, sancita dalla “European Confederation of Conservator – Restorers’ Organisations” (“Confederazione Europea delle Organizzazioni dei Conservatori – Restauratori”) E.C.C.O., con sede a 1000 Bruxelles (Belgio), Coudenberg 70, in seguito anche denominata semplicemente E.C.C.O.;

3.3) a adoperarsi per il riconoscimento giuridico dei criteri di professionalità al fine di rinforzare e valorizzare, a livello nazionale ed europeo, la professione del restauratore;

3.4) ad estendere e coordinare le attività e lo scambio tra i singoli soci;

3.5) a creare rapporti con le organizzazioni europee ed internazionali al fine di garantire il rispetto e la tutela degli interessi morali, culturali, scientifici e materiali della professione;

3.6) a creare organizzazioni rispettivamente istituzioni, necessarie o semplicemente idonee per giungere allo scopo sociale prefissato, o collaborare all’interno delle stesse.

4) A questo scopo, l’ARCA si basa sulle linee guida della professione, sancite dall’E.C.C.O., che riconosce integralmente.

§ 3 – QUALIFICA DI SOCIO

L'ARCA si compone di

- soci ordinari,
- soci onorari,
- soci aderenti,
- soci in formazione,
- soci corrispondenti.

2) Può diventare socio ordinario dell'associazione chi risiede nella Provincia di Bolzano e

2.1) è qualificato come restauratore ai sensi delle vigenti leggi italiane;

2.2) o, in mancanza di una qualificazione legale, chi soddisfa i requisiti previsti dall'art. 7 del Decreto Ministeriale per i beni culturali e le attività culturali n. 294 del 03.08.2000, con successive modificazioni (art. 3 del D.M. n. 420 del 24.10.2001) ed inoltre risulta avere praticato per almeno un anno l'attività professionale del restauratore in modo lodevole.

Ai sensi e ai fini della suddetta norma, per restauratore dei beni culturali s'intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale (come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998), di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico.

Ai sensi e ai fini della suddetta norma, per restauratore dei beni culturali s'intende altresì colui che, alla data di entrata di vigore di tale norma,

a) possa comprovare di aver conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni culturali, con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'inventario, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;

b) ha svolto attività di restauro di beni culturali, con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni;

2.3) o colui che ha conseguito un diploma presso una scuola o università riconosciuta dalla "European Confederation of Conservator – Restorers' Organisations" ("Confederazione Europea delle Organizzazioni dei Conservatori – Restauratori") E.C.C.O., con sede a 1000 Bruxelles (Belgio), Coudenberg 70.

Il candidato, altresì, deve impegnarsi ad agire sempre in conformità agli obiettivi dell'associazione di cui al § 2.

I non residenti in Provincia, inoltre, dovranno avere svolto l'attività di restauratore per un periodo di almeno due anni nel territorio della Provincia di Bolzano.

Mantengono la loro qualità di associati coloro che hanno acquisito tale qualità prima del 26 marzo 2004, in base ai criteri d'ammissione sino allora vigenti.

3) Possono diventare soci onorari persone fisiche e persone giuridiche che si siano rese particolarmente benemerite delle professioni del restauratore e del conservatore. Essi sono confermati dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo.

4) Possono diventare soci aderenti dell'associazione coloro che, pur non essendo restauratori, grazie alla propria attività prestano contributi essenziali per promuovere gli obiettivi dell'associazione di cui al § 2.

5) Possono diventare soci in formazione coloro, che assolvono un tirocinio di restauro o un corso che abbia come obiettivo il conseguimento della qualifica di restauratore di cui al punto (2).

6) Possono diventare soci corrispondenti le associazioni e le unioni, che condividono e sostengono gli scopi che si prefigge l'ARCA e che intrattengono uno scambio professionale regolare con l'ARCA.

§ 4 – PROCEDURA D'AMMISSIONE

Per l'ammissione all'ARCA è necessario presentare una domanda scritta dalla quale risultino i requisiti per la qualifica di socio, rispettivamente richiesta, e alla quale vanno allegati i documenti che provano l'esistenza dei requisiti indicati. Contestualmente, con la domanda d'ammissione, il richiedente sottoscrive una dichiarazione con la quale riconosce l'obbligatorietà dello statuto di

quest'associazione e delle linee guida per l'esercizio della professione del restauratore / conservatore, elaborate dall'E.C.C.O., che dichiara di accettare.

2) Sulla domanda di ammissione decide il consiglio direttivo.

§ 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI

1) Tutti i soci hanno il diritto ad essere inseriti nel registro dei soci ed a partecipare all'assemblea dei soci.

2) I soci ordinari hanno il diritto di presentare istanze nell'assemblea dei soci nonché diritto di voto attivo e passivo.

3) I soci corrispondenti collaborano con l'associazione con funzioni consultive.

4) I soci in formazione hanno il diritto a collaborare con funzioni consultive all'interno degli organi e di eventuali gruppi di lavoro dell'associazione. Spettano loro i diritti di cui al comma 2, dal momento in cui la loro qualità di socio in formazione cambia in quella di socio ordinario.

5) Tutti i soci hanno il diritto di usufruire delle strutture e degli organi dell'associazione per questioni professionali.

6) Tutti i soci hanno l'obbligo di sostenere gli obiettivi e i doveri dell'associazione mediante la loro condotta professionale e il loro comportamento. Sono tenuti a rispettare lo statuto e le norme professionali e ad osservare le deliberazioni degli organi dell'associazione.

7) Tutti i soci hanno l'obbligo di versare puntualmente le quote associative.

8) I soci onorari e i soci corrispondenti sono esonerati dall'obbligo di versare la quota di associazione.

§ 6 – DECADENZA E CAMBIAMENTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1) La qualità di socio termina:

- a) per morte,
- b) per recesso,
- c) per radiazione dal registro degli associati,
- d) per esclusione dall'associazione.

2) Il recesso da parte di un socio avviene mediante lettera semplice indirizzata al consiglio direttivo ed è ammissibile solo per la fine dell'anno solare in corso, osservato il termine di disdetta di mesi tre.

3) A termine della formazione, la qualità di socio in formazione si trasforma in quella di socio ordinario qualora sussistano gli ulteriori requisiti di cui al § 3. I soci in formazione, annualmente, devono dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al § 3, numero 5; in caso contrario, previo sollecito e fissazione di un termine, il socio in formazione va radiato dal registro degli associati.

4) Con delibera del consiglio direttivo un socio può essere radiato dal registro degli associati qualora, nonostante sollecito, sia in ritardo con il pagamento di almeno una quota associativa annuale. La radiazione va comunicata al socio. Il socio può presentare reclamo contro la radiazione. Il reclamo va presentato per iscritto entro quattro

settimane dalla ricezione della comunicazione di rifiuto al consiglio direttivo. Sentito il socio, il consiglio direttivo decide definitivamente.

5) Con deliberazione del consiglio direttivo, sentito il socio, egli può essere escluso dall'associazione se ha leso gravemente gli interessi dell'associazione. Avverso tale deliberazione di esclusione del consiglio direttivo, l'associato escluso può presentare reclamo. Il reclamo va presentato per iscritto al consiglio direttivo entro quattro settimane dalla ricezione della comunicazione di esclusione. Sul reclamo decide la prossima assemblea ordinaria dei soci.

§ 7 – TASSA DI AMMISSIONE, QUOTA ASSOCIATIVA

1) All'atto d'ammissione nell'associazione quale socio ordinario è dovuto il versamento di una tassa di ammissione. L'ammontare di tale tassa d'ammissione viene stabilita annualmente del consiglio direttivo.

2) La quota di associazione annuale per i soci ordinari, i soci aderenti, i soci in formazione ed i soci corrispondenti viene stabilito annualmente dal consiglio direttivo.

§ 8 – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono costituiti

- dall'assemblea dei soci,
- dal consiglio direttivo,
- dal presidente,
- dai revisori dei conti.

§ 9 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno, in data stabilita dal presidente, con comunicazione scritta inviata ad ogni socio, anche per mezzo fax, telegramma, e-mail, o mezzi analoghi, con 15 giorni di anticipo. La convocazione avviene anche su richiesta motivata e sottoscritta da parte di almeno sei soci. La riunione può avere luogo anche fuori della sede dell'associazione.

2) L'assemblea

- elegge i membri del consiglio direttivo e i due revisori dei conti e decide circa le loro competenze e responsabilità;
- approva i bilanci;
- delibera nei casi previsti dal presente statuto definitivamente sulle deliberazioni del consiglio direttivo, sull'orientamento generale e sulle linee guida dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché in merito a tutto ciò che per legge o per statuto sia demandato all'assemblea;
- nomina, in caso di scioglimento, tre liquidatori e decide sulla destinazione dei beni patrimoniali.

3) Ogni socio ha il diritto a partecipare all'assemblea purché abbia versato la quota annuale di associazione; può, inoltre, farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio non membro del consiglio direttivo. Nessun socio può farsi portatore di più di tre deleghe.

4) L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

In assenza di entrambi, l'assemblea nomina un proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

5) Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari.

6) Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, possono essere impugnate ai sensi dell'art. 23 c.c.

§ 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il consiglio direttivo si compone, secondo la delibera assembleare che lo elegge, di almeno tre e al massimo sette soci e, come il presidente, rimane in carica due anni; si considera regolarmente costituito con la presenza di almeno metà dei membri.

In caso di dimissione o decesso di uno dei membri del consiglio direttivo subentra il primo dei non eletti con il maggior numero di voti.

2) Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il presidente, il vicepresidente, un segretario ed un tesoriere; a tal fine è sufficiente la maggioranza semplice del consiglio direttivo regolarmente costituito.

3) Ai membri del consiglio direttivo, al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere non spetta alcun compenso; saranno solo rimborsate individualmente le spese sostenute.

4) Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia convocato dal presidente o su richiesta di almeno due membri e, comunque, almeno due volte all'anno.

5) I compiti del consiglio direttivo consistono:

5.1 nell'elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere;

5.2 nell'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

5.3 nell'amministrazione ordinaria dell'associazione;

5.4 nella formulazione di programmi e progetti di attività da sottoporre all'esame dell'assemblea;

5.5 nelle decisioni sull'ammissione, sull'esclusione e sulla sospensione dei soci;

5.6 nell'emanazione di regolamenti interni;

5.7 nella determinazione della tassa d'ammissione e della quota associativa annuale o di eventuali quote straordinarie;

5.8 nel controllo dell'attività dei soci in rispetto delle norme deontologiche;

5.9 nella decisione su eventuali esposti per comportamenti contrari alle norme deontologiche dei soci, con la possibilità di prendere provvedimenti disciplinari nella forma dell'ammonizione, del rimprovero, della censura e della sospensione, a seconda della gravità e della frequenza dell'infrazione;

5.10 in generale in tutto ciò che, per legge o in base al presente statuto, non è espressamente riservato all'assemblea dei soci.

6) Per la validità delle decisioni del consiglio direttivo è richiesta la maggioranza semplice dei membri del consiglio direttivo regolarmente costituito; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

7) La presidenza del consiglio direttivo spetta al presidente e, in sua assenza, al vicepresidente; se entrambi sono assenti spetta al più anziano dei presenti.

8) Sulle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un protocollo, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Tutti i documenti e gli atti amministrativi e i registri vengono conservati nella sede dell'associazione.

§ 11 – IL PRESIDENTE

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione in ogni circostanza e questione; esegue le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e, in casi di urgenza, può assumere compiti del

consiglio direttivo, salva l'approvazione e la ratifica da parte del consiglio direttivo nella la successiva riunione dello stesso.

§ 12 – I REVISORI DEI CONTI

Ogni due anni l'assemblea dei soci nomina due revisori dei conti, con il compito di controllare la corretta gestione delle casse e della contabilità e di redigere una relazione annuale sui bilanci. Ai revisori compete in qualsiasi momento l'esame e il controllo dell'intera contabilità, della cassa e dei beni dell'associazione.

§ 13 – BENI PATRIMONIALI

I beni patrimoniali dell'associazione si compongono:

- di eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- di eventuali donazioni, liberalità o lasciti, privi di oneri e conciliabili con le finalità e l'ambito di attività dell'associazione;
- delle tasse d'ammissione e delle quote annuali;
- di eventuali quote straordinarie dei soci;
- di eventuali ricavi derivati da manifestazioni, pubblicazioni o da partecipazioni alle stesse, o da qualsiasi altro eventuale introito che dovesse incrementare l'attivo dell'associazione.

Per qualsiasi obbligazione, dell'associazione risponde il patrimonio dell'associazione stessa.